



APPROFONDIMENTI

Nuova comunicazione dei contributi pubblici ricevuti

Al fine di incrementare il livello di trasparenza nell'erogazione di risorse pubbliche, la legge 124/2017 ha previsto che associazioni, fondazioni e Onlus che intrattengono rapporti economici con soggetti della pubblica amministrazione debbano pubblicare sui propri siti o portali digitali, entro il 28.02 di ogni anno, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere ricevuti nell'anno precedente dagli enti della pubblica amministrazione. Ad analogo adempimento sono sottoposte le imprese, le quali sono invitate ad esporre i relativi importi nella nota integrativa al bilancio. Costituiscono oggetto di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1.01.2018, da comunicarsi, nelle forme prescritte, **entro il 28.02.2019**.

Anche gli importi percepiti a titolo di 5 per mille devono essere pubblicati.

**SOGGETTI
OBBLIGATI**

- **Enti non commerciali** (compresi gli **enti del terzo settore - ETS**).
- **Imprese** comprese le **cooperative**.

ADEMPIMENTO

- Pubblicazione delle informazioni e degli importi relativi a:



- sovvenzioni,
- contributi,
- incarichi retribuiti;
- sostegni a vario titolo ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati, sia che **non** traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico sia aventi natura di **corrispettivo**.

- Ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.
- **Nell'anno precedente**.

**Beni
strumentali**

L'attribuzione del vantaggio da parte della pubblica amministrazione può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile).

5 per mille

Rientrano nel predetto obbligo di informazione **anche le somme percepite a titolo di 5 per mille**.

MODALITÀ**Per
gli enti**

Attraverso i **siti o portali digitali** ovvero **pagina facebook** dell'ente o sul **sito internet della rete associativa** alla quale l'ente aderisce.

**Per le imprese
Comprese
le cooperative**

Attraverso evidenza nella **nota integrativa** al bilancio.

**LIMITE
DI IMPORTO**

L'adempimento è richiesto per importi ricevuti **pari o superiori a € 10.000**.

Tale limite deve essere inteso **in senso cumulativo**: si riferisce, cioè, al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Dovranno essere pubblicate le somme **effettivamente introitate nell'anno solare precedente**, dal 1.01 al 31.12, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

**INFORMAZIONI
DA
PUBBLICARE**

- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.
- Denominazione del soggetto erogante.
- Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante).
- Data di incasso.
- Causale.

- Preferibilmente in forma schematica.
- Di immediata comprensibilità.

DECORRENZA

Le disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2019

Costituiscono oggetto dell'obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1.01.2018, da comunicare **entro il 28.02.2019**.

**REGIME
SANZIONATORIO**

L'inosservanza degli obblighi prescritti comporta la **restituzione** delle somme ai soggetti eroganti.

Entro 3 mesi dalla data del 28.02 di ogni anno.

Secondo il Consiglio di Stato la sanzione restitutiva è applicabile **esclusivamente alle imprese** (comprese le **cooperative**).

Parere Consiglio di Stato 1449/2018.